

Covid 19 e lettera di auguri dell'INAIL

Sinceramente pensavo di potere accantonare, almeno per un po', il tema del coronavirus.

Non me la sento però di ignorare la lettera del 15 maggio da parte dell'INAIL con oggetto ***“L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro”*** e di cui ho sentito alcuni commenti.

Innanzitutto una doverosa precisazione: l'INAIL non può emettere atti che vadano contro altre norme primarie, come quelle del Codice civile, art. 2087, e delle leggi, come il DPR n. 1124 del 1965. Questo è compito del legislatore.

All'Istituto compete “solo” di applicare le norme previste a questo scopo nell'ambito delle proprie competenze.

Veniamo ora ad alcune frasi del testo pubblicato.

- *“Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail”.*
- *... “E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.”*

Queste frasi potevano risultare applicabili sino alla sentenza n. 74 del 1981 da parte della Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto che *“... la violazione dell'art. 2087 del codice civile, costituendo illecito penale e civile, fa venir meno l'esonero da responsabilità civile del datore di lavoro.”*

E, purtroppo, l'art. 2087 costituisce un ribaltamento dell'onere della prova a carico del datore di lavoro; è quest'ultimo, cioè, che deve provare che quanto successo al lavoratore non rientra negli obblighi posti a suo carico.

Alcuni esempi.

In sede civile:

- Qualora **non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta**, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono farsi gravare sul lavoratore infortunato e la responsabilità conseguente ... **è (anche) una responsabilità oggettiva, dovendo gravare sull'impresa**, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità di macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse. (Cassazione civile , sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4718)
- L'obbligazione datoriale ex art. 2087 Cc, **che sussiste anche nell'ipotesi in cui il lavoratore rifiuti le misure antinfortunistiche**, a maggior ragione esiste nell'ipotesi in cui il dipendente contribuisca con il suo comportamento colposo alla determinazione dell'evento, fatta salva la responsabilità del datore di lavoro ove la condotta del lavoratore realizzi un comportamento abnorme o rientri nel caso fortuito. (Cassazione civile , sez. lav., 03 luglio 2008, n. 18376)

In sede penale

- L'articolo 2087, infatti, ... stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle **nuove acquisizioni tecnologiche**. (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 14/10/2008, n. 38819)
- ... non si può escludere una responsabilità colposa del datore che non ha garantito le condizioni di sicurezza **anche se le norme tecniche dettate dagli organi amministrativi risultano formalmente rispettate**. (Cassazione penale - sentenza 22 gennaio - 9 marzo 2007, n. 10109)

Per chi ne vuole di più recenti:

- In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, **il rispetto delle norme antinfortunistiche** di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 626 del 1994, e dell'allegato VI a tale decreto, **non esonera il datore di lavoro** dall'onere di provare di aver adottato, specie nell'organizzazione del lavoro, tutte le altre cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento.. (Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2019, n. 24629)

Quindi, per ciò che riguarda il riconoscimento della colpa (il dolo logicamente è sempre riconoscimento di responsabilità) nulla è cambiato.

L'INAIL, se voleva sollevare in un qualche modo l'imprenditore dalle conseguenze del Covid 19, poteva dichiarare che non avrebbe esercitato il diritto di surroga o rivalsa che dir si voglia nei confronti dello stesso in questi casi.

Diventa evidente però che nessun dirigente o amministratore si può assumere una responsabilità del genere, non fosse altro di dovere rispondere successivamente, quanto meno, di danno erariale.

Una legge dello Stato però sì, quanto meno per riportare l'onere della prova a carico dello stesso Stato per inadempimenti delle misure di sicurezza legate al Covid 19 da parte del datore di lavoro.

L'unica speranza, ad oggi, per l'imprenditore, risiede nel collegamento tra il danno subito e ciò che è successo (nesso di causalità).

Effettivamente, non è detto che l'infortunio del Covid 19 sia da imputare al comportamento tenuto dall'imprenditore nel non rispettare le misure di sicurezza sugli infortuni sul lavoro.

Come potrebbe fare quest'ultimo per ridurre il rischio di rispondere per questi danni (non dimentichiamo che ci sono anche le maggiori pretese della persona infortunata) ?:

- Ad esempio creando un registro facendolo compilare, tutte le mattine, dai lavoratori, nel quale vengono riportate tutte le movimentazioni fatte dagli stessi durante il loro tempo extra-lavorativo il giorno precedente.

Nel caso che il dipendente si ammali di Covid 19, basterà fare una ricerca su tutti gli spostamenti che quest'ultimo ha fatto, e verificare se qualche persona che ha incontrato era portatrice del virus.

Semplice no?

Alla fine, in ogni caso, chi decide se vi è responsabilità o meno dello stesso, sono sempre e solo i Giudici.

Mi permetto quindi di dire di fare attenzione a quanto si va a prospettare ai datori di lavoro su questo argomento. Non dimentichiamoci degli obblighi previsti nel fornire per la giusta informativa.

Per finire, è quindi evidente che una frase del tipo *“rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”* costituisce unicamente una sorta di augurio per i datori di lavoro.

Auguri che ricambiamo sentitamente.